

Ai gentili clienti
Loro sedi

Le risposte della RAI sulle nuove modalità di riscossione del canone RAI 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **sono stati recentemente forniti taluni chiarimenti in merito alle novità che riguardano il canone di abbonamento alla TV**, alla luce delle rilevanti novità apportate dalla Legge di stabilità 2016 al tributo in argomento. Si rammenta, infatti, che, a decorrere dal 2016: i) **la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari**, per il 2016, **all'importo di 100,00 euro** (per il 2015 era dovuto l'importo di 113,50 euro); ii) **l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio. Limitatamente all'anno 2016**, che rappresenta il primo anno di applicazione della suddetta novità, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Al riguardo, la RAI precisa, tra l'altro, che: i) il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica; ii) anche chi è residente all'estero e che ha una abitazione in Italia**, deve pagare il canone tv, se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia; iii) casi di appartamenti concessi in locazione, il soggetto tenuto al pagamento del canone **è da individuarsi nel locatario**, in quanto considerato detentore dell'apparecchio televisivo. Viene precisato, infine, che **il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo**. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti

alle sanzioni previste dalla legge, **ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.**

Premessa

La legge di stabilità per il 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha introdotto alcune modifiche attinenti la misura del canone RAI e le relative modalità di pagamento; modifiche quest'ultime che **sono già applicabili a partire dal canone dovuto per l'anno in corso (2016).**

Preliminarmente si ricorda che, analogamente a quanto previsto dalle previgenti regole, è **obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi "atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni".**

Domande	Risposte
Uso l'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?	Sì , in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv , secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549). Pertanto, la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone tv.
La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?	No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv , secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?	No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l'ascolto e/o la

	visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).
Non guardo mai la RAI, devo pagare il canone tv?	Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle TV private e straniere , con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal pagamento del canone tv.
Ho affittato una TV, devo pagare ugualmente il canone tv?	Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)
Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?	No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.

Quanto alla **tipologia di apparecchi per i quali risulta dovuto il Canone RAI**, la formulazione **sopra riportata** (apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive) ha sollevato numerose perplessità per il fatto che, con le attuali tecnologie, **sono molti gli strumenti in grado di ricevere trasmissioni radio.** In merito, si è espresso il Ministero del sviluppo Economico (nota 22 febbraio 2012 m. 12991) precisando che, **ai fini della debenza del tributo in discorso è sufficiente "la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici".**

Nella tabella che segue, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero:

Apparecchiature atte alla ricezione	Apparecchiature adattabili alla ricezione	Apparecchiature né atte né adattabili
<ul style="list-style-type: none"> - Ricevitori TV fissi; - Ricevitori TV portatili; - Ricevitori TV per mezzi mobili; - Ricevitori radio fissi; - Ricevitori radio portatili; 	<ul style="list-style-type: none"> - Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; - Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv; - Decoder per la TV digitale 	<ul style="list-style-type: none"> - PC senza sintonizzatore TV; - monitor per computer; - casse acustiche; - videocitofoni.

<ul style="list-style-type: none"> - Ricevitori radio per mezzi mobili; - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata). 	<p>terrestre;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricevitore radiotv satellitare; - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv). 	
---	--	--

In aggiunta a tale requisito, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 viene altresì previsto che **l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica **fa presumere la detenzione di un apparecchio.**

Osserva

Tale presunzione si aggiunge, pertanto, a quella già prevista dall'art. 1 co. 1 del RDL 246/38 in base al quale *"la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente"*.

Domanda	Risposta
La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche?	No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. "utenze domestiche residenti").
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?	Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è

presentata

Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione

A **decorrere dall'anno 2016, le suddette presunzioni** (esistenza di un'utenza per la fornitura elettrica e presenza di un impianto atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche) **possono essere superate esclusivamente mediante una dichiarazione** resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000.

Sul punto, si precisa che **la dichiarazione in parola** – che ha validità per l'anno in cui è stata presentata - **deve essere presentata:**

- **all'Agenzia delle Entrate** - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T.:
- secondo le **modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;**

Per effetto dell'introduzione della suddetta dichiarazione **è abrogata**, sempre a decorrere dall'1.01.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), **la denuncia di cessazione di abbonamento per suggellamento** di cui all'art. 10 co. 1 del RDL 21.2.38 n. 246, conv. L. 4.6.38 n.88010.

Osserva

La suddetta disposizione prevedeva che, **per non pagare il canone RAI**, l'apparecchio di cui l'abbonato non intendesse o non potesse più fruire, **doveva essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.**

Domanda	Risposta
E' ancora possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?	No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Resta ferma la previgente disposizione secondo cui **il canone di abbonamento è**, in ogni caso, **dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti**, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, **dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica**, come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223.

Osserva

In base a tale norma "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona".

Domanda	risposta
Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?	Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario , in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L. 21/2/1938 n.246).
Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv?	No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?	Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

Ammontare del canone RAI e addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica

Un'altra novità introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 attiene **alla misura del canone di abbonamento alla televisione** per uso privato dovuto per l'anno 2016, **il quale è pari**, nel suo complesso, **all'importo di Euro 100,00**, in luogo dei previgenti Euro 113,50 **dovuti per l'anno 2015**.

Periodo d'imposta	Ammontare del canone
Anno 2015	Euro 113,50
Anno 2016	Euro 100,00

La novità più rilevante introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 concerne, però, **le modalità di pagamento del canone RAI**. A decorrere dal 2016, **per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica**, il pagamento del canone **avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica**, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Osserva

In sede di prima applicazione della suddetta nuova modalità di pagamento del canone RAI

(addebito in bolletta):

- **l'Agenda delle Entrate dovrà mettere a disposizione delle imprese elettriche**, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione per il superamento delle presunzioni di detenzione di apparecchi televisivi e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
- le **imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente** in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura;
- **il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.**

La norma prevede che, a regime, **il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica** aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. **Le rate**, ai fini dell'inserimento in fattura, **s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.**

Osserva

Limitatamente all'anno 2016, che rappresenta il primo anno di applicazione della suddetta novità, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.**

Domanda	Risposta RAI
L'importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell'IVA prevista per i servizi di vendita dell'energia elettrica?	No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.
L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell'anno?	No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016

Infine, per permettere l'addebito dell'importo del canone in bolletta, **l'abbonato non dovrà comunicare alcunché all'istituto di credito sul quale è domiciliato il pagamento della bolletta**: infatti, per espressa previsione normativa, *le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono, in ogni caso, estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo*. Tale disposizione opera anche per le autorizzazioni all'addebito già rilasciate all'1.1.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

Osserva

Nulla cambia, infine, salvo quanto disposto in merito alla denuncia di cessazione per suggellamento, con riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto:

- ➔ le **modalità di accertamento e riscossione coattivo del canone RAI**;
- ➔ il **canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare**.

DOMANDA	RISPOSTA RAI
Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?	Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa
Esenzioni per i Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato	Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia è possibile usufruire dell'esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) scrivendo al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV ed allegando la dichiarazione del Comando da cui dipende l'interessato o l'autocertificazione attestante l'appartenenza alle Forze armate della NATO.
Esenzioni per Rivenditori e riparatori TV	A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio

	televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell'anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.
Esenzioni per i Militari delle Forze Armate Italiane	L'esenzione è prevista solo per Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.
Esenzioni per Agenti diplomatici e consolari	Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.
Il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?	Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 è destinata all'ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell'esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO